

Gentile Presidente e gentili Assessori,

sottoponiamo all'esame del Consiglio regionale i documenti di Bilancio per l'anno 2016 e il triennio 2016-2018, la proposta di Legge di Stabilità per l'anno 2016, il Progetto di Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018.

Prima di delineare in sintesi il contenuto dei predetti documenti, voglio ringraziare i Consiglieri di Maggioranza e di Opposizione e, in particolare, il Presidente della Commissione Bilancio, partecipazione, demanio e patrimonio, programmazione economico-finanziaria, e i suoi componenti per l'apporto alla discussione dei provvedimenti e al loro esame in Commissione anche con la presenza in audizione degli Assessori di settore che ha potuto permettere un'analisi maggiormente approfondita di tematiche settoriali afferenti i singoli Assessorati.

Si sono, peraltro, espressi in audizione le parti sociali e il Consiglio delle autonomie locali che ha espresso il proprio parere in data 22 dicembre scorso.

La proposta di legge di stabilità regionale 2016 è stata predisposta nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e relativi principi applicativi. Ai sensi di tale decreto, la legge di stabilità regionale definisce il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione, attraverso l'adozione di norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Conformemente alla disciplina normativa descritta, l'articolo 1 della presente proposta definisce il quadro degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa per il triennio 2016-2018, attraverso i seguenti allegati:

- a) Elenco delle leggi regionali di spesa vigenti suddivise per missioni e programmi, con l'indicazione dei relativi stanziamenti a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018;
- b) Elenco delle leggi regionali di spesa approvate nel corso della X legislatura con l'indicazione, per ciascuna legge regionale, del relativo stanziamento ed eventualmente del carattere continuativo degli oneri, a valere sul bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018, in rapporto al bilancio vigente. Questo elenco, seppur non espressamente prescritto dalla normativa vigente, trova ispirazione negli allegati alla legge di stabilità nazionale, adottati ai sensi della legge n. 196/2009, con i quali vengono illustrati i dati relativi al rifinanziamento, alla riduzione ed alla rimodulazione degli stanziamenti previsti dalle leggi statali. La predisposizione di tale elenco deriva dalla volontà di compiere uno sforzo ulteriore per offrire – innanzitutto al legislatore regionale – maggiore chiarezza e trasparenza nella lettura del bilancio regionale, attraverso uno strumento di analisi comparativa, annuale e

triennale, tra gli stanziamenti del bilancio 2016-2018 e i corrispondenti stanziamenti a legislazione vigente.

Gli elenchi a) e b) forniscono, pertanto, il perimetro delle vigenti leggi regionali di spesa. Inoltre, ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, gli stanziamenti ivi indicati costituiscono limite all'autorizzazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione finanziario 2016-2018.

Con le disposizioni previste dall'articolo 2 si provvede a confermare anche per l'anno di imposta 2016 le esenzioni in materia di addizionale regionale all'IRPEF, previste per l'anno di imposta 2015, con cui venivano definite le misure delle aliquote applicate, per ciascuno degli scaglioni di reddito individuati ai sensi dell'articolo 11 del TUIR (D.P.R. 22-12-1986 n. 917), conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 68/2011. Si provvede, inoltre, a determinare per l'anno 2016 la dotazione del "Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale", ai sensi di quanto disposto all'articolo 8, comma 9, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, in euro 216.778.053,00 con un differenziale di circa 14 milioni di euro in più rispetto alle esenzioni per l'anno 2015.

Per effetto delle disposizioni del presente articolo, restano interessati al prelievo aggiuntivo ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF circa 519.000 contribuenti (il 18,3% del totale dei 2.834.444 soggetti passivi dell'addizionale regionale). La mancata applicazione del prelievo aggiuntivo per i soggetti con reddito imponibile fino a 35.000 euro e per i nuclei familiari con reddito imponibile fino a 50.000 euro e tre o più figli a carico, nonché per i nuclei familiari aventi uno o più figli disabili, determina infatti l'esclusione dell'ambito applicativo della manovra per 1.507.245 contribuenti. Restano, inoltre, esclusi dal prelievo aggiuntivo i contribuenti con reddito non superiore a 15.000 euro, che risultano pari a 808.593 unità. Il prelievo medio a carico del contribuente è pari, su base annuale, a 146 euro.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 prevedono che, ai fini della tutela dell'unità economica e del coordinamento della finanza pubblica a livello regionale, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i tesoriери o cassieri degli enti pubblici dipendenti dalla Regione di cui all'articolo 55 dello Statuto regionale e delle società controllate dalla Regione provvedano a versare il 50 per cento delle disponibilità liquide depositate presso gli stessi su apposite contabilità speciali fruttifere aperte dalla Regione. Il versamento della quota rimanente deve essere effettuato alla data del 30 aprile 2016. Gli enti pubblici dipendenti dalla regione e le società controllate provvedono al riversamento presso i tesoriери e cassieri delle somme depositate presso soggetti diversi dagli stessi tesoriери o cassieri entro il 31 marzo 2016. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge. Le medesime disposizioni prevedono, altresì, che la Regione Lazio garantisca l'operatività dei tesoriери o cassieri degli enti pubblici

dipendenti e delle società controllate dalla Regione e che con deliberazione della Giunta Regionale siano definite le modalità con cui gli enti pubblici dipendenti e le società controllate dalla Regione Lazio provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui alla proposta normativa in argomento. Le disposizioni illustrate riflettono un interesse regionale legato all'esigenza di consentire alla Regione Lazio un maggior controllo della liquidità, senza incidere sull'autonomia finanziaria degli enti e delle società nel disporre delle proprie risorse.

Al comma 3 dell'articolo in esame si integrano le disposizioni di cui all'articolo 2 della L.R. 17/2014, autorizzando la Giunta Regionale a porre in essere operazioni di fattorizzazione, ovvero operazioni di finanziamento assimilabili, previo parere della Commissione consiliare competente, al fine di ottimizzare, sia in termini di competenza che in termini di cassa, la gestione del processo di recupero delle somme iscritte a ruolo.

L'articolo 4 disciplina l'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei della Regione Lazio, la cui previsione trae origine dalle disposizioni di cui alla legge di stabilità nazionale 2016, approvata in questi giorni in Parlamento. La predetta legge di stabilità 2016 introduce la facoltà per le Regioni di istituire il sopra citato organismo strumentale, dotato di autonomia gestionale e contabile e privo di personalità giuridica, al fine di assicurare la richiesta flessibilità nell'utilizzo dei fondi europei, propedeutica al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi comunitari. L'istituzione dell'organismo strumentale di cui alla presente proposta normativa viene effettuata senza oneri a carico della finanza regionale.

Peraltro, al fine di dare effettività all'esercizio del controllo e alla vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi operativi regionali, FERS, FSE e PSR, è stato approvato un emendamento che prevede la trasmissione al Consiglio regionale di una relazione semestrale che dia anche conto dell'attività gestionale dell'Organismo strumentale.

L'articolo 5 reca disposizioni varie in materia sanitaria. In particolare, le previsioni dei commi 1 e 2 sono finalizzate al contenimento dell'erogazione di prestazioni sanitarie a più elevato rischio di non appropriatezza, richiedendo all'assistito residente l'ottenimento della preventiva autorizzazione, da parte dell'Azienda Sanitaria di appartenenza, alla fruizione delle sole prestazioni individuate dall'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001 e successive modifiche e integrazioni (prestazioni a più elevato rischio di non appropriatezza). La norma prevede al riguardo la non remunerabilità da parte del Sistema Sanitario Regionale delle prestazioni rese dai soggetti erogatori accreditati, e la non riconoscibilità delle stesse in sede di compensazione della mobilità sanitaria tra le regioni, in assenza delle prescritte autorizzazioni da parte delle aziende sanitarie della Regione Lazio competenti per residenza dell'assistito.

L'articolo è stato oggetto di numerose proposte emendative approvate che hanno previsto in materia l'introduzione di un parere obbligatorio vincolante della Commissione consiliare competente nonché la definizione di un termine entro il quale la competente ASL deve esprimersi pari a 20 giorni. Inoltre, si è previsto l'obbligo di dare pubblicità e comunicazione di tale iter ai soggetti pubblici e privati. Si è previsto, sempre in materia sanitaria, la pubblicazione sui propri siti istituzionali delle ditte appaltatrici e dei soggetti beneficiari dei finanziamenti destinati ad interventi di edilizia sanitaria e tecnologie sanitarie. Con apposito emendamento, si è prevista, inoltre, l'istituzione di un servizio permanente di interesse regionale inerente alla reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso per il cui svolgimento la Regione si avvale anche della collaborazione di associazioni di volontariato operanti nel settore.

Nelle more della definizione della disciplina relativa al conferimento di ulteriori funzioni e compiti amministrativi a Roma capitale e ai Comuni del Lazio e al fine di tutelare il personale provinciale coinvolto nelle procedure di mobilità previste dalla legislazione statale, l'articolo 6, recante disposizioni di attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. "legge Delrio", dispone la riallocazione delle funzioni non fondamentali già svolte dalla Città metropolitana di Roma capitale e delle province nonché le modalità di individuazione delle risorse strumentali e finanziarie connesse al loro esercizio. Il comma 2 dell'articolo prevede in particolare che la Regione eserciti le funzioni non fondamentali, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, non riconferite nei commi successivi del medesimo articolo, in materia di servizi sociali e istruzione scolastica, formazione professionale, servizi e politiche attive per il lavoro, agricoltura, ivi incluse caccia e pesca, sanità veterinaria, turismo, beni, servizi e attività culturali e viabilità.

In ragione di quanto previsto al comma 2, i commi da 3 a 7 precisano quindi il ruolo della città metropolitana di Roma capitale e delle province. Con riferimento ai servizi di inclusione sociale il comma 3 precisa che, fermo restando l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale da parte della città metropolitana, gli enti di area vasta svolgano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola media superiore, l'assistenza ai disabili sensoriali, la promozione di iniziative a carattere sociale e culturale per la prevenzione della violenza di genere, il concorso alla programmazione della rete degli interventi, la realizzazione, il finanziamento ed il coordinamento dei servizi preposti alla tutela e alla protezione delle donne vittime di violenza e dei loro figli, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni, il concorso alla programmazione della rete dei servizi territoriali, la promozione e la realizzazione delle azioni a carattere sociale e culturale per l'accoglienza e l'inclusione dei cittadini immigrati, dei richiedenti asilo, dei rifugiati e dei titolari

di protezione internazionale, umanitaria e sociale nonché dei loro familiari, in concorso con lo Stato, la Regione ed i comuni.

In materia di viabilità, il comma 4 precisa che, fermo restando lo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di viabilità da parte degli enti di area vasta, la Regione svolge le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria delle rete viaria regionale.

Con riferimento alla materia della formazione professionale, i commi 5 e 6 dispongono che alla Città metropolitana di Roma capitale e alle Province, previa stipula di una convenzione con la Regione, siano delegate le funzioni e i compiti amministrativi relativi, tra gli altri, alla gestione dei centri di formazione e delle istituzioni formative del sistema di istruzione e formazione professionale.

Il comma 7, infine, prevede che, fermo restando lo svolgimento delle funzioni fondamentali in materia di beni, servizi e attività culturali da parte della Città metropolitana di Roma capitale, alle Province, previa stipula di una convenzione con la Regione, sia delegata la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici già istituiti dalle stesse.

I commi da 8 a 13 disciplinano le modalità di individuazione delle risorse connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali oggetto di riallocazione in ambito regionale, e delle risorse umane in soprannumero che saranno destinate alle strutture regionali e agli enti pubblici dipendenti regionali. Con riferimento alla polizia provinciale il comma 9 specifica che il personale è riallocato nelle Province e nella Città metropolitana di Roma capitale per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito nella Conferenza Unificata del 5 novembre 2015.

I successivi commi individuano le coperture necessarie per lo svolgimento delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino ed infine, ferma restando l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili, si prevede che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore dell'articolo, sia adeguata la legislazione regionale con una o più proposte di legge regionale e siano altresì modificati i piani e i programmi al fine di rendere coerente con il nuovo assetto di distribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi la programmazione dei relativi settori.

La disposizione contenuta al comma 17, introdotto con modifica da parte della Commissione, è finalizzata ad operare un'ulteriore armonizzazione della spesa complessiva del personale e, a tale fine, mediante l'incremento dal 10% al 20% della riduzione della parte stabile delle risorse destinate ai fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, con il contestuale incremento delle risorse stabili dei fondi per il trattamento accessorio del personale non dirigente.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto trattasi di trasferimento di risorse tra i fondi del personale dirigenziale e quelli del personale non dirigenziale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

Al comma 22 si affida alle Regioni la gestione dei servizi per il lavoro e delle Politiche attive per il lavoro, previa convenzione da stipularsi con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Regione Lazio ha sottoscritto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali detta Convenzione in data 17 dicembre 2015.

Nella specie, l'art. 1 della convenzione sopracitata dispone che spettano alla Regione Lazio le competenze sia in materia di programmazione di politiche attive del lavoro sia in materia di gestione operativa e definizione degli obiettivi dei servizi e delle politiche attive, nonché la responsabilità delle articolazioni territoriali pubbliche a esse preposte (denominati Centri per l'impiego).

A seguito di appositi emendamenti della Minoranza si è stabilita la previsione di un termine entro il quale deve essere adottata la disciplina del conferimento di ulteriori funzioni e compiti a Roma Capitale e ai comuni (28 febbraio 2016). Inoltre, al comma 8 si è previsto un termine tassativo per l'adozione della delibera di riparto delle risorse umane, finanziarie e strumentali connesse all'esercizio delle funzioni non fondamentali da attribuire alla province e alla Città metropolitana sulle quali si deve esprimere la Commissione consiliare competente.

La disciplina introdotta dall'articolo 7, in un'ottica di complessiva ottimizzazione e razionalizzazione, mira a riqualificare la spesa del sistema di gestione dei servizi pubblici, perseguendo il duplice obiettivo di: garantire il miglioramento della qualità dei servizi resi alla collettività e generare risorse da destinare a garanzia dei livelli essenziali di assistenza. Viene prevista la possibilità di internalizzare la gestione dei servizi pubblici attraverso procedure di affidamento *in house*. Tale modalità di affidamento è finalizzata, primariamente, ad una contrazione della spesa non inferiore al dieci per cento rispetto ad un parametro prestabilito: la spesa certificata nell'anno 2013. Ciò determinerà risparmi di spesa che potranno essere destinati all'implementazione di specifici programmi di tutela della salute, quali programmi di *screening* della donna e dei minori e sperimentazione di farmaci oncologici innovativi. Per quanto attiene alle politiche di reclutamento personale, si prevede che vengano utilizzate, da parte degli enti e delle società *in house* della Regione Lazio, anzitutto risorse proprie e solo nel caso in cui si dovessero manifestare carenza o indisponibilità di personale interno, la Giunta regionale potrà autorizzare l'attivazione di procedure di reclutamento di personale esterno. Queste ultime dovranno essere rivolte, in via prioritaria, alle seguente tipologie:

1) le cd. persone svantaggiate di cui all'articolo 4, della legge 8 novembre 1991, n. 381, delle cooperative sociali<sup>1</sup>, che sono stati impiegati presso i servizi oggetto di internalizzazione per un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi, alla data del 31 dicembre 2014;

2) il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non può essere ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione o per i quali sussistano i presupposti per lo scioglimento la messa in liquidazione.

Resta fermo che le menzionate procedure di reclutamento saranno espletate nel limite massimo del trenta per cento della riduzione di spesa determinata dall'internalizzazione e, in ogni caso, nel rigoroso rispetto dei vincoli giuridici e finanziari a legislazione vigente. Tale articolo è stato modificato in Commissione con la previsione di ulteriori destinazioni delle risorse rinvenienti dai risparmi conseguiti attraverso l'internalizzazione dei servizi introducendo nell'elenco i programmi di screening neonatale per le patologie metaboliche e la prescrizione dei farmaci biologici modificati con emendamenti della Minoranza (M5S) si è previsto anche il preventivo parere della Commissione bilancio sulla individuazione dei servizi oggetto di internalizzazione.

Infine, si è introdotto un nuovo articolo 8, intitolato nella rubrica "Disposizioni varie" nel quale sono state previste modifiche a diverse disposizioni legislative settoriali con impatto in materia di sviluppo economico e sociale quali:

- disposizioni a sostegno delle attività produttive
- modifiche alla legge sulla promozione alla legge istitutiva dell'azienda stradale Lazio-Astral S.p.a.
- modifiche alla legge 14 del 2008 relativa a disposizioni per lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni
- modifiche in materia di sistema culturale e interventi regionali per lo spettacolo del cinema e dell'audiovisivo
- modifiche a disposizioni relative al trasporto pubblico
- norme in materia di polizia locale
- incentivi per il ricorso da parte dei comuni del Lazio al cosiddetto baratto amministrativo

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L. n. 381/1991 si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

- istituzione di un fondo per il finanziamento di progetti di assistenza personale autogestita delle persone disabili
- norme più cogenti sul diritto d'accesso da parte dei Consiglieri regionali a informazioni e documenti degli uffici della Giunta e del Consiglio nonché dei loro organismi dipendenti
- disposizioni in materia di calcolo d'ISEE delle famiglie del Lazio
- si è prevista una specifica disposizione volta a salvaguardare la tutela occupazionale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato al 31 dicembre 2014, che non può essere ricollocato ai sensi dell'art. 1, comma 614, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, delle società controllate dalle province e dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ancorché in fase di scioglimento o in liquidazione. Inoltre, per il personale a tempo indeterminato delle società totalmente controllate dalle province in fase di liquidazione, beneficiari della NASpi al momento di entrata in vigore della presente legge, la Regione intende riconoscere un contributo una tantum pari a trentacinquemila euro.

LA MANOVRA 2016-2018. Le misure che qualificano il bilancio di previsione 201-2018 e, dunque, la manovra da parte delle entrate e delle uscite del bilancio libero (al netto, quindi, delle risorse vincolate e delle partite finanziarie), sono state elaborate in base ai vincoli stabiliti dalle norme relative al raggiungimento del pareggio di bilancio, dalle norme che autorizzano nuove spese solo in relazione alle risorse effettivamente disponibili e, soprattutto, dall'entità delle voci di spesa connesse con il servizio del debito conseguente l'adesione della Regione Lazio all'anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti pregressi.

Nello specifico, l'obbligo del pareggio di bilancio e la riduzione della capacità di contrarre mutuo a pareggio rispetto al 2015 comporterà – per il 2016 – un ricorso al mercato per circa 300 milioni.

Il bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018 predisposto in conformità con le disposizioni vigenti in materia di contabilità regionale di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, e relativi principi applicativi. Le disposizioni di cui alla legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 rimangono in vigore per quanto compatibili con le norme di cui al d.lgs. n. 118/2011, ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, prevede agli articoli 1 e 2 della proposta di legge sono quantificate le entrate e le spese complessive che, al lordo delle poste tecniche e delle partite di giro, ammontano per l'anno 2016 in euro 39.480.120.943,17 in termini di competenza e in euro 33.679.965.912,63 in termini di cassa e, in termini di competenza, in euro 33.690.505.971,93 per l'anno 2017 e in euro 33.443.812.123,35 per l'anno 2018. Conseguentemente, al netto delle poste tecniche e delle partite di

giro, le entrate e le spese sono pari, in termini di competenza, ad euro 20.143.138.226,13 per l'anno 2016, in euro 15.924.441.882,43 per l'anno 2017 e in euro 15.874.426.976,95 per l'anno 2018. In riferimento all'annualità 2016, la differenza tra l'importo iscritto in competenza e l'importo iscritto in termini di cassa è derivante, per la gran parte, dall'iscrizione in bilancio del fondo anticipazioni di liquidità, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 13 novembre 2015, n. 179. Per quel che concerne il dettaglio del bilancio 2016-2018, nella sua composizione in titoli per le entrate e le spese, si rimanda al “Quadro generale riassuntivo” allegato alla presente proposta di legge (Allegato n. 6).

Il bilancio regionale 2016-2018 si compone degli allegati previsti ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale di bilancio, elaborati nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 39 del d.lgs. n. 118/2011. Come già avvenuto per il bilancio scorso, non è prevista la distinzione tra gli allegati riferiti al bilancio annuale e quelli relativi al bilancio pluriennale e, separatamente per le entrate e per le spese, la rappresentazione delle poste contabili è avvenuta in unico schema nel quale sono riportati gli stanziamenti previsti per il triennio. Tale rappresentazione, oltre a semplificare la lettura del bilancio stesso, consente di avere una visione immediata della natura programmatica dell'entrata e, in particolare, della spesa. Il bilancio regionale 2016-2018 è articolato in *titoli* e *tipologie* per le entrate ed in *missioni* e *programmi* per le spese e si compone di quindici allegati elaborati in considerazione dei diversi livelli di competenza tra la Giunta e il Consiglio regionale. All'articolo 3, quindi, sono elencati gli allegati che compongono il “Bilancio di previsione finanziario”, alla cui approvazione provvede il Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per cui l'unità di voto per l'approvazione del bilancio è costituita dai programmi. Tale approvazione, rappresenta la fase del cosiddetto *Bilancio decisionale*, distinto dal *Bilancio gestionale*, alla cui adozione provvede la Giunta regionale. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, con apposita deliberazione della Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale, si approvano il “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese ed il “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli, al quale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata.

L'articolo 4 quantifica gli importi stanziati per i fondi di riserva iscritti nell'apposita missione 20 del bilancio di previsione, distinguendo, rispettivamente, il fondo di riserva per le spese obbligatorie, il fondo di riserva per le spese imprevedute, il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, i fondi speciali, i fondi relativi al pagamento delle somme derivanti dalla reinscrizione di partite

di debiti cadute in perenzione amministrativa<sup>2</sup>, i fondi per il pagamento delle perdite potenziali ed i fondi relativi ai cofinanziamenti regionali. Oltre ai fondi suddetti, nel bilancio regionale 2016-2018 sono stati iscritti anche il fondo per il pagamento delle perdite reiterate degli organismi partecipati, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 551, della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) ed il fondo rischi per le spese legate al contenzioso, istituito ai sensi ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

All'articolo 5 è stabilito il livello massimo di ricorso al mercato finanziario nel limite di euro 2.600.617.531,05, al netto delle operazioni effettuate per il rimborso anticipato, per la ristrutturazione di passività preesistenti e per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni vigenti e con l'esclusione del disavanzo di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 9 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2015, n. 125. Tale disavanzo, pari ad euro 65.508.470,30, è riferito a spese di natura corrente e, pertanto, non è stato ricompreso nell'ammontare complessivo del ricorso al mercato in quanto, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 40 e 62 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, nonché degli articoli 81 e 119 della Costituzione e dell'articolo 3, comma 16 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è possibile ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. Nell'ambito del medesimo articolo, è altresì autorizzata la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento finalizzati a nuovi investimenti fino ad un massimo di 300.703.991,15 euro, in misura non superiore alle quote di capitale rimborsate. I nuovi investimenti finanziati col ricorso a mutuo sono ricompresi nella tabella dell'Allegato A alla nota integrativa di cui alla presente proposta legge.

L'articolo 6 dispone che per le spese obbligatorie, le spese a destinazione vincolata e relativi cofinanziamenti, le spese connesse ad interventi per calamità naturali, le spese inderogabili concernenti il trasporto pubblico, la sanità, le politiche sociali e l'istruzione, la facoltà di impegnare gli stanziamenti per il triennio 2016-2018 è pienamente esercitata. Per le altre spese si applica quanto previsto agli articoli 39, comma 4 e 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, laddove, in particolare per quel che concerne l'articolo 56, comma 6, si dispone l'obbligo per chiunque adotti provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, pena la responsabilità in termini disciplinari ed amministrativi. Il richiamo ai

---

<sup>2</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, per cui non è più consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. I fondi di riserva iscritti in bilancio per il pagamento delle somme derivanti dalla reinscrizione di partite di debiti cadute in perenzione amministrativa sono a copertura delle partite rientranti nello *stock* di perenzione al 31/12/2014.

suddetti articoli del d.lgs. n. 118/2011 rappresenta il presupposto fondamentale per garantire l'adozione di quei provvedimenti necessari a garantire la verifica in materia di rispetto degli equilibri di bilancio (in termini di competenza e cassa) e di corrispondenza con il quadro strategico di programmazione, degli atti che comportano oneri a carico della finanza regionale. Infine, nel medesimo articolo 6, il richiamo all'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, è volto a garantire la possibilità per la Regione di utilizzare le entrate derivanti dallo svincolo della manovra fiscale di cui al suddetto articolo per finalità extrasanitarie, fermo restando l'esito della verifica dei competenti Tavoli tecnici.

All'articolo 7, concernente le variazioni di bilancio, sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 51 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche. Fermo restando che le variazioni del bilancio di previsione sono autorizzate con legge regionale, le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale sono autorizzate con deliberazione della Giunta regionale ovvero con provvedimento amministrativo. Pertanto, la gestione del bilancio regionale, pur ispirandosi al principio della flessibilità del bilancio regionale allegato al d.lgs. n. 118/2011, nel contempo, garantisce la funzione sovrana ed ordinatrice della legge regionale, in applicazione dell'articolo 13 del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche.

Con l'articolo 8, in attuazione dell'articolo 57 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del d.lgs. n. 118/2011, viene approvato il bilancio preventivo dell'ARPA. Ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 118/2011 *“i bilanci degli enti e degli organismi, in qualunque forma costituiti, strumentali della regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel sito internet della Regione”*. Al riguardo il citato articolo 57 della legge regionale n. 25 del 2001 stabilisce la procedura per l'approvazione dei bilanci, disponendo che i bilanci medesimi *“corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori, devono pervenire alle direzioni regionali competenti per materia, nonché alla Direzione bilancio e tributi, entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui i bilanci stessi si riferiscono”*. Il parere della direzione competente per materia, espresso entro trenta giorni dal ricevimento, *“deve essere trasmesso alla direzione competente in materia di bilancio ai fini dell'inserimento nel bilancio annuale della Regione e dell'approvazione con apposito articolo della legge di bilancio di cui costituiscono allegato, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile”*. Ed ancora, *“la Giunta presenta al Consiglio il bilancio annuale della Regione unitamente ai bilanci annuali delle agenzie e degli enti, che sono approvati dal Consiglio con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato”*. Infine, qualora si determini la mancata

o tardiva presentazione del bilancio annuale da parte delle agenzie e degli enti, *“gli stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili”* e, conseguentemente, i trasferimenti di risorse della Regione *“sono commisurati, mensilmente, all'ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l'approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione”*. Sempre nell'ambito dell'articolo 8 è disciplinato l'utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti dipendenti regionali.

Peraltro, la Giunta ha presentato un emendamento in materia per l'Aula nell'ambito del quale è prevista l'integrazione delle Agenzie e degli enti strumentali che hanno avuto il parere favorevole della Direzione competente nonché della Direzione del bilancio che completano l'elenco degli enti e agenzie con esclusione di quattro enti parco che non hanno, allo stato, trasmesso il bilancio.

All'articolo 9 si prevedono gli allegati di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, concernenti la nota sui derivati e l'elenco dei beni immobili soggetto a valorizzazione e/o alienazione.